FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 gennaio 2003, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Cerini Dr. Francesco, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1 – APPELLO DELL'A.P. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLUMIERE/OLIMPIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P. Olimpia 2004 di Roma, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

2 – APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/MARLIANA CALCIO DEL 6.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com.Uff. n. 20 del 28.11.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.-.-.-.-.-.

3 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. MARSELLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8.4.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com.Uff. n. 24 del 7.10.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 8 C.G.S., per omesso invio della prescritta tassa reclamo, il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Marsella Giovanni.

.-.-.-.-.

4 – APPELLO DELLA POL. VIRTUS MARTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TAURISANO/VIRTUS MARTANO DEL 3.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com.Uff. n. 21 del 27.11.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Martano di Martano (Lecce). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

.-.-.-.-.-.

5 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/SEANO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com.Uff. n. 22 del 12.12.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Collegio composto dai Sigg.ri:

D'Ippolito Dr. Adelchi – Presidente; D'Amato Avv. Giovanni, Fontana Avv. Giuseppe, Lena Avv. Rodolfo, Zoppellari Avv. Mario – Componenti; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

6 – APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DEL 20.10.2002, NONCHE' AVVERSO AMMENDA DI EURO 104,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Castellafiume di Castellafiume (AQ), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-

7 – APPELLO DELL'U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DEL 3.11.2002, NONCHE' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MORANO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Torrevecchia Teatina di Torrevecchia Teatina (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-

8 – APPELLO DELL'A.C. VILLAR '91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAR '91/SALICE FOSSANO DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

La C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'A.C. Villar '91 di Villar S. Costanzo (Cuneo), così decide:

- lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2003 inflitta al Presidente, Sig. Margaria Bruno;
- ordina incamerarsi la relativa tassa.

.-.-.-.-

9 - APPELLO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/ASTREA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 21 gennaio 2003

IL SEGRETARIO Avv. Giancarlo Gentile IL PRESIDENTE FEDERALE dott. Franco Carraro